

INDIRIZZO (UE) 2018/1151 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 2 agosto 2018****che modifica l'indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2018/19)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 3.1, 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 e 16,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Per fare fronte alle crescenti esigenze analitiche a fini di politica monetaria e di stabilità finanziaria derivanti dalle crisi finanziarie ed economiche, dalle conseguenze della globalizzazione (quali ad esempio l'ingegneria finanziaria e l'accresciuta complessità delle imprese multinazionali) e dall'innovazione in campo finanziario, le statistiche trimestrali della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero devono essere ulteriormente migliorate. Inoltre, è necessaria una maggiore integrazione tra le statistiche trimestrali della bilancia dei pagamenti e statistiche relative alla posizione patrimoniale sull'estero e ai conti nazionali (anche settoriali).
- (2) Il settore delle società non finanziarie è molto importante dal punto di vista economico, ma non è ancora disciplinato distintamente nell'indirizzo BCE/2011/23 ⁽²⁾. Oltre a ciò, la significatività dei singoli sottosettori delle istituzioni finanziarie non monetarie per il finanziamento dell'economia è tuttora in crescita, il che aumenta l'importanza di raccogliere informazioni su tali sottosettori per motivi di trasparenza e per migliorare l'analisi economica e finanziaria.
- (3) I rischi di cambio e gli squilibri valutari sono sempre più rilevanti nel contesto della globalizzazione e dell'integrazione finanziaria, come indicato nell'iniziativa del G-20 in tema di dati incompleti (G-20 Data Gaps Initiative). Per compiere un primo passo verso una migliore comprensione di tali rischi e per fare ulteriormente luce sull'evoluzione dell'importanza relativa delle valute principali, informazioni esaustive sulla valuta di denominazione delle posizioni patrimoniali sull'estero devono essere segnalate su base trimestrale.
- (4) Per un'analisi bilaterale approfondita delle operazioni e delle posizioni patrimoniali sull'estero dell'area dell'euro nei confronti dei suoi principali partner commerciali, è necessario apportare miglioramenti alla scomposizione geografica in modo che i paesi del G 20 siano identificati singolarmente. Inoltre, considerazioni relative alla qualità dei dati, cioè l'analisi delle asimmetrie delle relazioni bilaterali, richiedono la raccolta di dati trimestrali sulle operazioni e sulle posizioni bilaterali tra tutti gli Stati membri.
- (5) La coerenza tra le statistiche della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero, da un lato, e le statistiche sui conti nazionali (anche settoriali), dall'altro, è di fondamentale importanza per gli sforzi volti a migliorare la qualità dei dati. Le metodologie alla base della compilazione di queste due serie di dati sono identiche, perciò i dati relativi ai due settori statistici sono frequentemente combinati a fini analitici. È pertanto importante che siano disponibili sufficienti dettagli per tipo di strumento nelle statistiche della bilancia dei pagamenti e delle posizioni patrimoniali sull'estero, al fine di consentire una combinazione precisa delle due serie di dati.
- (6) La compilazione e la diffusione degli aggregati dell'area dell'euro per tutti i nuovi dati da fornire dovrebbero essere accompagnate da un'ampia diffusione delle rispettive serie di dati nazionali, per rendere possibile un'analisi transnazionale significativa di tali informazioni. Le serie di dati nazionali pubblicabili non dovrebbero contenere informazioni statistiche riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 2533/98.

⁽¹⁾ GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ Indirizzo 2012/120/UE, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2011/23) (GUL 65 del 3.3.2012, pag. 1).

